

PAOLO TONINI

*MANUALE BREVE. DIRITTO PROCESSUALE PENALE*  
Milano, 2019, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

**Addenda n. 2.**

*(l'aggiornamento non è esaustivo di tutte le novità)*

## **Premessa**

Le nuove leggi che concernono il processo penale e che sono state promulgate a partire dal mese di aprile del 2019 hanno avuto ad oggetto le tematiche più disparate.

La **legge 12 aprile 2019, n. 33** ha introdotto il divieto di applicare il giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo commessi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, e cioè dopo il 20 aprile 2019; pertanto, per i procedimenti già in corso restano in vigore le precedenti disposizioni.

La **legge 26 aprile 2019, n. 36**, recante modifiche al codice penale in materia di legittima difesa, è entrata in vigore il 18 maggio 2019. Vi sono novità normative in relazione ai procedimenti penali che accerteranno la presenza delle nuove circostanze della causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p. Tali procedimenti dovranno essere inseriti nell'elenco che assicura la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione. Il processo penale a carico di chi si è difeso da un'aggressione nel domicilio dovrà svolgersi in futuro più velocemente che in passato (art. 132-bis, co. 1, lett. *a-ter*, att. c.p.p.).

Una seconda novità riguarda le spese di giustizia: in caso di archiviazione, di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per legittima difesa domiciliare o per eccesso colposo, sono poste a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario giudiziario e al consulente tecnico di parte (art. 115-bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115).

La **legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso)**, insieme ad inasprimenti di pene e nuovi illeciti penali, ha previsto per determinati delitti di violenza contro la persona una corsia investigativa preferenziale, dalla quale deriva il nome del provvedimento. La rapidità è finalizzata non solo ad accelerare i tempi per la verifica della responsabilità dell'autore del reato, ma anche – e soprattutto – a tutelare l'incolumità della persona offesa mediante l'applicazione di misure cautelari o anche di prevenzione. La legge ha adeguato il nostro sistema alle indicazioni fornite dalla Corte europea nel caso *Talpis* (sentenza 2 marzo 2017). I giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per il ritardo con cui la vittima è stata sentita dagli inquirenti, e cioè circa sette mesi dopo la prima denuncia. Purtroppo, l'intervento legislativo è stato asistematico (basti pensare che esiste una difformità tra i numerosi elenchi di reati di violenza alla persona collocati in varie norme del codice) e carente di risorse finanziarie.

Il **decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (c.d. sicurezza-bis), conv. nella legge n. 77 del 2019**, ha portato novità in tre aree: il contrasto all'immigrazione illegale, il potenziamento dell'attività amministrativa della giustizia e il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, nella materia processuale il decreto-legge ha esteso la competenza della procura distrettuale all'associazione finalizzata a commettere anche la fattispecie base di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare di cui al comma 1 dell'art. 12 T.U. n. 286 del 1998.

**A pag. 93 dopo la riga 36 aggiungere quanto segue.**

***Patrocinio a spese dello Stato in favore di persone meritevoli di tutela.*** In tempi recenti il tradizionale istituto è stato utilizzato per finalità differenti dalla assistenza pubblica in considerazione della situazione di non abbenza. Il nuovo scopo è stato quello di provvedere alla difesa di persone ritenute comunque meritevoli di particolare tutela. Ciò è avvenuto nei seguenti casi.

a) Come abbiamo anticipato, le persone offese da reati di violenza familiare o di genere sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito, in base al decreto legge n. 93 del 2013 che ha modificato l'art. 76, comma 4-ter, d.p.r. n. 115 del 2002.

b) Lo stesso è avvenuto in favore degli orfani di crimini domestici (legge n. 4 del 2018).

c) In favore della persona che è stata comunque prosciolta (anche con archiviazione) dall'imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare, la **legge n. 36 del 2019** ha posto a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario giudiziario (art. 115-bis, d.p.r. n. 115 del 2002).

**A pag. 97 eliminare dalla riga 19 fino alla riga 30 e sostituire con quanto segue.**

Il codice di procedura penale prevede varie ipotesi di persona offesa di “creazione legislativa”. Ai sensi dell'art. 90, comma 3, qualora una persona sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge in favore della persona offesa sono esercitati dai “prossimi congiunti”<sup>1</sup>, prescindendo dai diritti di natura civilistica derivanti dalla successione; pertanto la qualifica di offeso è attribuita anche a chi ha rinunciato alla eredità. Sempre nel caso di persona deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati anche dalla «persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» (comma 3). Infine, ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 572 c.p., aggiunto dalla legge c.d. codice rosso, il minore di anni diciotto, che assiste ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, è considerato persona offesa dal reato.

**A pag. 98 nella quart'ultima riga sostituire la lettera p tra le informazioni che devono essere date alla persona offesa.**

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, «alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato» (così mod. dalla legge c.d. codice rosso).

**A pag. 182, nella riga 6, sostituire “anni sedici” con “anni diciotto”.**

La modifica tende a coordinare tale disposizione con le altre norme che prevedono particolari cautele nell'assunzione delle dichiarazioni rese dal minore di anni diciotto.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 307, comma 4 c.p. « agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole ».

**A pag. 295 dopo la riga 33 aggiungere quanto segue.**

La riforma è stata ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2020 dal decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53.

**A pag. 323 dopo la riga 22 aggiungere quanto segue.**

La legge c.d. codice rosso ha aggiunto un'ulteriore garanzia. I provvedimenti cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa devono essere comunicati, oltre che alla medesima persona offesa, anche al suo difensore, ove nominato (art. 282-*quater*, comma 1).

**A pag. 334 dopo l'ultima riga aggiungere quanto segue:**

La legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha aggiunto all'elenco il delitto di cui all'art. 612-*ter* c.p. (c.d. *revenge porn*) che punisce la diffusione senza consenso di immagini sessualmente esplicite, permettendo così l'applicazione della carcerazione cautelare.

**A pag. 347 eliminare dalla riga 4 fino alla riga 22 e sostituire con quanto segue.**

***Avvisi alla persona offesa in caso di revoca della misura cautelare o di sostituzione in melius.***

In relazione alle medesime misure cautelari per le quali sono imposti gli avvisi di richiesta di revoca e sostituzione è in ogni caso previsto che l'eventuale provvedimento emesso dal giudice – d'ufficio o su richiesta di parte – sia immediatamente comunicato, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (art. 299, comma 2-*bis*, mod. dalla legge c.d. codice rosso)<sup>(2)</sup>.

***Ulteriori avvisi all'offeso in caso di scarcerazione, evasione o situazioni analoghe.*** Sempre nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati all'offeso, ma soltanto se questi ne ha fatto richiesta, *ulteriori avvisi* che non sostituiscono, bensì si aggiungono a quelli che abbiamo menzionato in precedenza e che sono contenuti nell'art. 299: in tal senso dispone l'art. 90-*ter*, comma 1. Gli ulteriori avvisi, che veniamo ad esporre, sono comunicati con l'ausilio della polizia giudiziaria «sempre» alla persona offesa dei reati che sono previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 90 (inserito dalla legge c.d. codice rosso) e che coincidono solo parzialmente con i delitti di violenza alla persona. Oggetto di questi *ulteriori avvisi* sono i provvedimenti o i fatti che elenchiamo:

- a) i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva;
- b) l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato;
- c) la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

---

<sup>2</sup> Si tratta ancora una volta delle misure previste dagli articoli 282-*bis* (allontanamento dalla casa), 282-*ter* (divieto di avvicinamento), 283 (obblighi di dimora), 284 (arresto domiciliare), 285 e 286 (custodia in carcere o in luogo di cura), applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona.

**A pag. 393 dopo la riga 9 aggiungere quanto segue:**

Da ultimo, segnaliamo che la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha aggiunto l'obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, le notizie dei reati previsti nel nuovo comma 3 dell'art. 347 (<sup>3</sup>).

**A pag. 394 dopo la riga 7 aggiungere quanto segue:**

Per i delitti di violenza sessuale previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*ter* il termine per proporre querela è di dodici mesi (art. 609-*septies*, comma 2, mod. dalla legge n. 69 del 2019, c.d. codice rosso).

**A pag. 419 dopo la riga 6 aggiungere quanto segue:**

Segnaliamo che la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha imposto alla polizia giudiziaria l'obbligo di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero in relazione ai reati previsti nei nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 370. È stato così creato un canale preferenziale sia per le indagini, sia per la tutela dell'incolumità della persona offesa.

**A pag. 420 dopo la riga 3 aggiungere quanto segue:**

La legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha imposto al pubblico ministero l'obbligo di sentire la persona offesa e il denunciante entro tre giorni dall'iscrizione delle notizie dei reati previsti nel nuovo comma 1-*ter* dell'art. 362; è tuttavia prevista una deroga alla rapidità dell'intervento quando vi sono esigenze di riservatezza delle indagini (es. se la persona offesa è soggiogata) o se è necessario sentire minorenni con le cautele opportune.

**A pag. 438 dopo la riga 28 aggiungere quanto segue:**

Segnaliamo che le predette misure hanno cessato di essere a termine in base all'art. 14 del d.l. n. 53 del 2019 (c.d. *sicurezza-bis*).

**A pag. 439 dopo la riga 5 aggiungere quanto segue:**

L'art. 14 del citato d.l. n. 53 del 2019 ha esteso alle persone gravemente indiziate di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive la possibilità di disporre – anche fuori dai casi di cui all'art. 384 c.p.p. – il fermo di indiziato di delitto, secondo la disciplina del fermo prevista dal codice antimafia (art. 77, d.lgs. n. 159 del 2011).

---

<sup>3</sup> Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale o dagli articoli 582 e 583-*quinqies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale. Questi reati, che fanno scattare un vero e proprio “codice rosso”, coincidono solo in parte con quelli in relazione ai quali la vittima deve essere sentita con la presenza di un esperto psicologo o psichiatra ai sensi dell'art. 351, comma 1-*ter*. La corsia preferenziale è finalizzata non solo ad accelerare la verifica della responsabilità dell'autore del reato, ma anche – e soprattutto – a tutelare l'incolumità personale della persona offesa mediante l'applicazione di misure cautelari o anche di prevenzione (S. RECCHIONE).

**A pag. 508 dopo la riga 16 aggiungere quanto segue.**

*La derubricazione che rende ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato.* In base ai nuovi principi sanciti dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*). Ebbene, nel corso dell'udienza preliminare per un delitto punito con la pena dell'ergastolo può accadere che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di rito abbreviato. In base al nuovo comma 2-*bis* dell'art. 429, il decreto che dispone il giudizio deve contenere «anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione». Ove sia presentata tale richiesta, si applicherà quella normativa in tema di trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato che è prevista dall'art. 458 (si veda parte IV, cap. 1, § 4, lett. *b*, n. 3).

**A pag. 554 dopo la riga 3 aggiungere quanto segue.**

Da ultimo, la legge n. 36 del 2019 ha aggiunto la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti penali che accertano le nuove circostanze della legittima difesa domiciliare. Si tratta dei processi relativi «ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale» (lettera *a-ter*, inserita nell'art. 132-*bis* disp. att.).

**A pag. 630 eliminare dalla riga 4 fino alla riga 10  
e sostituire con quanto segue.**

Il codice nel libro sesto inizia col trattare del giudizio abbreviato per far comprendere che in tale rito sono riposte le più forti speranze di ottenere la deflazione del dibattimento e, quindi, un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia. In effetti, gli altri riti speciali, e cioè il giudizio immediato, il giudizio direttissimo ed il procedimento per decreto, possono trasformarsi in giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato. Inoltre, almeno nel testo originale del codice del 1988, il rito abbreviato era applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo. Soltanto in base alla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo che siano stati compiuti dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*).

**A pag. 630 dopo la riga 34 aggiungere quanto segue.**

La linea di tendenza è stata arrestata con la legge n. 33 del 2019, che ha vietato il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo (art. 438, comma 1-*bis*). Occorre sottolineare che il giudizio abbreviato non è ammesso nei casi in cui l'imputazione si riferisce a un delitto punito con l'ergastolo sia perché questa è la pena prevista per il reato contestato, sia perché la pena perpetua si configura come effetto di circostanze aggravanti. In particolare, è rilevante la mera previsione dell'applicabilità dell'ergastolo in astratto, a nulla rilevando l'incidenza delle attenuanti che possano escludere la pena perpetua (così D. VIGONI, *Ancora una riforma del giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 920). Scopo della legge è stato quello di assicurare fermezza e severità nella risposta punitiva.

Poiché le nuove disposizioni si applicheranno ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, i primi effetti di rallentamento dei tempi complessivi dei processi penali saranno avvertiti soltanto negli anni a venire. La macchina della giustizia sarà molto più lenta nel definire proprio i processi di maggiore impatto sociale, con il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini.

**A pag. 632 alla riga 9 eliminare dalle parole “Alla pena” fino a tutta la riga 11 e sostituire con quanto segue.**

La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha vietato il giudizio abbreviato per quel delitto punito con l'ergastolo che sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*). Ricordiamo che, in precedenza, nel rito abbreviato si decideva nel modo seguente: alla pena dell'ergastolo era sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, era sostituita quella dell'ergastolo.

**A pag. 633 eliminare dalla riga 27 fino a pag. 634, riga 2 e sostituire con quanto segue.**

c) Se l'imputato ha proposto soltanto la richiesta di rito abbreviato condizionato e questa è stata dal giudice rigettata o dichiarata inammissibile, il processo prosegue e l'imputato ha la possibilità di riproporre la richiesta (senza modificazioni) fino alla formulazione delle conclusioni difensive nell'udienza preliminare.

Ove anche dopo le conclusioni difensive il giudice abbia rigettato o dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato, questa può essere reiterata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (C. cost., 23 maggio 2003, n. 169).

Qualora accada che al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i presupposti per accogliere la richiesta condizionata, egli deve applicare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2 (Cass., sez. un., 27 ottobre - 18 novembre 2004, n. 44711, *Wajib*). Lo stesso avviene se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile perché in udienza preliminare si è proceduto per un reato punito con l'ergastolo (comunque compiuto dopo l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33; art. 438, comma 1-*bis*) e all'esito del dibattimento il giudice ritenga non applicabile tale pena al fatto accertato e, pertanto, ammissibile il rito abbreviato (art. 438, comma 6-*ter*).

**A pag. 634 alla riga 17 eliminare la parola “Ove”  
e sostituire con quanto segue.**

Il codice prevede l’ipotesi nella quale, in seguito alla contestazione, si proceda per un fatto diverso o per un reato connesso che siano puniti con la pena dell’ergastolo e che siano stati commessi dopo l’entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33. In tal caso, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione (art. 441-*bis*, comma 1-*bis*).

Al di fuori dell’ipotesi appena menzionata, quando comunque

**A pag. 665 dopo la riga 32 aggiungere quanto segue.**

*Diniego della sospensione e richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato.* La giurisprudenza ha affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall’imputato entro i termini previsti, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola già nel corso dell’udienza preliminare (Corte cost. n. 131 del 2019).

Qualora il giudice abbia comunque rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato; ma tale richiesta, formulata in via principale, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva, ove il fatto addebitato venga successivamente derubricato nel corso del rito contratto. Sempre la Corte cost. n. 131 del 2019 afferma che il giudice deve, «una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l’imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all’art. 464-*bis* cod. proc. pen.».

**A pag. 863 dopo la riga 20 aggiungere quanto segue:**

*Alla persona offesa deve essere comunicata la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dalla legge n. 69 del 2019, c.d. codice rosso.* Il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dal nuovo comma 1-*bis* dell’art. 659 c.p.p. deve essere immediatamente comunicato dal pubblico ministero, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

**A pag. 950 in fondo alla pagina aggiungere quanto segue.**

In tempi recenti il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato per provvedere alla difesa di persone ritenute comunque meritevoli di particolare tutela. Ciò è avvenuto nei seguenti casi.

a) Le persone offese da reati di violenza familiare o di genere sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito (d.l. n. 93 del 2013 che ha modificato l’art. 76, comma 4-*ter*, d.p.r. n. 115 del 2002).

b) Lo stesso è avvenuto in favore degli orfani di crimini domestici (legge n. 4 del 2018).

c) In favore della persona che è stata comunque prosciolta (anche con archiviazione) dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare, la legge n. 36 del 2019 ha posto a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario giudiziario (art. 115-*bis*, d.p.r. n. 115 del 2002).

**A pag. 1023 dopo la riga 17 aggiungere quanto segue.**

In base ai nuovi principi sanciti dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*). Ebbene, nel corso dell'udienza preliminare per un delitto punito con la pena dell'ergastolo può accadere che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di rito abbreviato. In base al nuovo comma 2-*bis* dell'art. 429, il decreto che dispone il giudizio deve contenere «anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione». Ove sia presentata tale richiesta, si applicherà quella normativa in tema di trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato che è prevista dall'art. 458.

**A pag. 1041 dopo la riga 18 aggiungere quanto segue.**

In base al testo originale del codice del 1988 il rito abbreviato era applicabile per tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo. La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha vietato il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*).

**A pag. 1042 dopo la riga 29 aggiungere quanto segue.**

Qualora accada che al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i presupposti per accogliere la richiesta condizionata, egli deve applicare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2 (Cass., sez. un., 27 ottobre - 18 novembre 2004, n. 44711, *Wajib*). Lo stesso avviene se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile perché in udienza preliminare si è proceduto per un reato punito con l'ergastolo (comunque compiuto dopo l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33; art. 438, comma 1-*bis*) e all'esito del dibattimento il giudice ritenga non applicabile tale pena al fatto accertato e, pertanto, ammissibile il rito abbreviato (art. 438, comma 6-*ter*).

**A pag. 1043 dopo la riga 13 aggiungere quanto segue.**

Il codice prevede l'ipotesi nella quale, in seguito alla contestazione, si proceda per un fatto diverso o per un reato connesso che siano puniti con la pena dell'ergastolo e che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 33. In tal caso, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza per la prosecuzione (art. 441-*bis*, comma 1-*bis*).

**A pag. 1043 eliminare dalla riga 22 alla riga 24 e sostituire con quanto segue.**

La legge 12 aprile 2019, n. 33, ha vietato il giudizio abbreviato per quel delitto punito con l'ergastolo che sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*). Ricordiamo che, in precedenza, nel rito abbreviato si decideva nel modo seguente: alla pena dell'ergastolo era sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, era sostituita quella dell'ergastolo.



**A pag. 1054 dopo la riga 3 aggiungere quanto segue.**

Qualora il giudice abbia rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato; ma tale richiesta, formulata in via principale, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva, ove il fatto addebitato venga successivamente derubricato nel corso del rito contratto (Corte cost. n. 131 del 2019). Sempre la Consulta afferma che il giudice deve, «una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-*bis* cod. proc. pen.».